

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2021

Verbale N° 2 del 3 MAGGIO 2021

DELIBERAZIONE N° 24/CA DEL 3 MAGGIO 2021

OGGETTO: Approvazione dei ruoli di contribuenza per l'anno 2021.

		PRESENTI	ASSENTI
MONTIONI PAOLO	Presidente	X	
LORETI MARCO	Vicepresidente Vicario	X	
PROIETTI DOMENICO	Vicepresidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere	X	
BALDINI LODOVICO	Consigliere	X	
FAZI LEONARDO	Consigliere	X	
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere	X	
BURINI PAOLO	Revisore dei conti	X	
GARGAGLI VALENTINA	Revisore dei conti	X	
MERLETTI GIOVANNI	Revisore dei conti	X	

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

OGGETTO: Approvazione dei ruoli di contribuenza per l'anno 2021.

VISTA

- la Legge Regionale Umbria n. 30 del 23.12.2004 "Norme in materia di bonifica" – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. 57 del 31 dicembre 2004;
- in particolare:
 - l'art. 19 (Piano di classifica), c. 4, della L.R. Umbria n. 30/2004, stabilisce che:
"I proprietari di immobili agricoli ed extragricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica relativo alle spese di esecuzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, quando non sono a totale carico pubblico, e alle spese di funzionamento del consorzio. Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione del beneficio ricevuto, calcolato sulla base degli indici contenuti nel piano di classifica di cui al comma 1.";
 - l'art. 20 (Beneficio di bonifica), co. 1 e 1° bis, della L.R. Umbria n. 30/2004, prevedono che:
*"Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio tratto dall'immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a titolo di incremento che di conservazione del relativo valore, e può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili;
Per la qualificazione del beneficio di cui all'articolo 19, comma 4 si rinvia al comma 6, lettera d), punti 1, 2 e 3 dell'intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni concernente l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che si allega alla presente legge."*;
 - l'art. 21 (Immobili serviti da pubblica fognatura), sancisce che:
*"Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica";
"Il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, ...";
"I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua..."*;

VISTI ANCORA

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), al titolo 4°, articolo 166, comma 3, stabilisce:
"Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi, chiunque utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.";
- l'art. 27, c. 2-bis, della L.R. Umbria n. 30/2004, così come modificato dalla L.R. Umbria n. 29/2005, ha stabilito che:
"I Consorzi di bonifica, entro 120 giorni dall'approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'art. 26, provvedono ad adeguare i loro statuti e ad adottare il piano di classifica degli immobili";
- l'art. 27 del Decreto Legge n. 248/2007, convertito con modificazioni in Legge n. 31/2008 (Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica);
- la conferenza Stato Regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione del sopra citato articolo, nella parte "Criteri per il riordino dei Consorzi", punto n. 6 (Regime finanziario degli interventi e partecipazione privata", al punto d), recita:
"Il beneficio, ove presente è distinto in:
 1. *beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;*
 2. *beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;*
 3. *beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;"*

CONSIDERATO CHE

- il Consorzio, dovendo ottemperare a tale obbligo di Legge, ha approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44/CA del 24/06/2019 il nuovo piano di classifica per il riparto delle spese consortili;
- dallo studio per la redazione del piano suddetto è emerso che il perimetro di contribuenza non corrisponde a quello consortile, poiché alcune zone non scolano nel bacino Topino-Marroggia e precisamente i terreni ed i fabbricati ricadenti nei seguenti comuni e fogli catastali;

COMUNE DI	FOGLI CATASTALI
Nocera Umbra	1-2-4-5-6-7-11-12-13-14 24-25-26-41-42-43-44
Foligno	14-21-22-23-30-31-32-33 53-65-66-67-83-84-102-188 207-230-231-232-247
Sellano	12-13-14-15-16-26-27-28-29 30-40-41-42-43-44-45-46-53 54-55-56-57-58-64-65-66-67-68 69-70-71-72-73-74-75
Campello	15-18-19

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44/CA del 24/06/2019 ed il relativo piano di classifica sono stati trasmessi alle Province di Perugia e Terni, nonché ai Comuni ricadenti nel comprensorio per l'acquisizione del relativo parere;
- dopo l'iter partecipativo di cui sopra, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 95/CA del 23/12/2019 il Consorzio ha adottato il Piano di Classifica, che la Regione dell'Umbria ha approvato con D.G.R. n. 362 del 13/05/2020;
- la suddetta deliberazione, con il relativo piano di classifica, sono stati pubblicati in tutti i Comuni del Comprensorio e ne è stata data notizia attraverso il B.U.R. Umbria del 01/06/2020;
- il Consorzio, con Delibera n. 42/CA del 27/07/2008, ha approvato lo studio per la determinazione del contributo da parte dei gestori del servizio idrico integrato (ATO 1 – ATO 3 – oggi AURI) ai sensi della Legge della Regione dell'Umbria n. 30/2004 e del D.Lgs. n. 152/2006 con valutazione del beneficio di scolo, oggi è parte integrante del nuovo piano di classifica;
- la Regione dell'Umbria con D.G.R. n. 1560 del 17/11/2008, ha approvato il suddetto studio;
- a seguito dell'aggiornamento dei dati in sede di approvazione del nuovo piano di classifica è emerso che alcuni fogli catastali dei fabbricati del Comune di Foligno (114-119-120) subirebbero un sensibile incremento di imposta rispetto alle annualità precedenti;
- con Delibera n.23/CA del 03/05/2021 il Consorzio ha approvato le aliquote di contribuenza da applicare all'intero comprensorio per l'anno 2021 nonché il perimetro di contribuenza;

RITENUTO CHE

- l'importo delle spese da ripartire per l'anno 2021 (come risulta dal Bilancio Preventivo approvato dal Consorzio con Delibera n. 101/CA del 01/12/2020 e dalla Regione dell'Umbria con D.G.R. n. 30 del 20/01/2021 è di € 2.220.000,00 (totale capitolo 10 – Entrate contributive e capitolo 20 –Rata di ammortamento finanziamenti), comprensiva della quota dovuta dalle AURI;
- la quota di competenza delle AURI (Capitolo 10.4 – Entrate), determinata in base agli atti di intesa tra Valle Umbra e Servizi e Umbra Acque è di € 244.774,07;
- l'importo del ruolo del tributo 630 per l'anno 2021 risulta essere di € 1.975.225,93;
- si rende necessario compensare le somme pagate in eccesso dai contribuenti per gli avvisi emessi dal 2014 al 2020 per i tributi di bonifica (630) e di irrigazione a scorrimento (750);

VISTO

- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 03.05.2021;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all'unanimità;

DELIBERA

- di approvare il ruolo di contribuenza (tributo 630) per l'anno 2021 dell'importo di € 1.975.225,93;

- di individuare nel Direttore del Consorzio (Dott.ssa Candia Marcucci) il responsabile del procedimento da indicare nella cartella di pagamento come previsto dall'art. 36 del Decreto Legge n. 248/2007 e convertito in Legge n. 31 del 28/02/2008;
- di compensare le somme pagate in eccesso dai contribuenti per gli avvisi dal 2014 al 2020 relativamente i contributi di bonifica (630) e di irrigazione a scorrimento (750), compensazione che dovrà avvenire con l'emissione degli avvisi del 2021;
- di provvedere all'invio degli avvisi di pagamento con scadenza 30/06/2021 per quanto riguarda il tributo 630 dell'anno 2021 e 750 scorrimento stagione 2020.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to